X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 24 luglio 1987

Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, per i pubblici dipendenti collocati in quiescenza tra le date di decorrenza giuridica e quelle di decorrenza economica, stabilite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

Onorevoli Colleghi! — La legge 11 luglio 1980, n. 312, inquadrava giuridicamente il personale civile e militare dello Stato nei livelli retributivi e stabiliva che i benefici economici decorressero dal 1º luglio 1978 per il personale dei Ministeri, dal 1º aprile 1979 per il personale della scuola, dal 30 settembre 1978 per il personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dal 1º luglio 1978 per il personale militare.

Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n 432, dispone-

vano il riconoscimento dell'intera anzianità pregressa a tutti i pubblici dipendenti, in luogo del famigerato « maturato economico », con esclusione di quelli collocati a riposo tra le date di decorrenza giuridica (per il personale dei Ministeri dal 1º gennaio 1978, per il personale della scuola dal 1º giugno 1977, per il personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dal 1º luglio 1977 e per il personale militare dal 1º gennaio 1978) e quelle di decorrenza economica, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, dianzi citata.

Inoltre, le date di applicazione economica per il riconoscimento dell'intera anzianità pregressa rimanevano quelle già

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stabilite dalla predetta legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli esclusi, con l'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, hanno ottenuto, dopo anni, il riconoscimento parziale del loro diritto, ossia soltanto il riconoscimento dell'intera anzianità pregressa, come per gli altri pubblici dipendenti, ma, a differenza di questi, non hanno ottenuto le decorrenze economiche fissate dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, più volte citata: infatti la corresponsione dei benefici ha avuto luogo per il cinquanta

per cento a decorrere dal 1º gennaio 1986 e interamente dal 1º gennaio 1987.

Il predetto articolo 7 ha mantenuto, in tal modo, la grave disparità di trattamento tra soggetti nella medesima condizione di diritto.

La violazione degli articoli 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, quindi, è quanto mai palese.

Pertanto, attesi i validi motivi che sono alla base della presente proposta di legge, si confida nel voto favorevole. X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1.

- 1. Le parole: « con decorrenza economica dal 1º gennaio 1986 », contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono abrogate.
- 2. L'ultimo comma dell'articolo 7 della citata legge 17 aprile 1985, n. 141, è sostituito dal seguente:
- « I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti con le decorrenze economiche fissate dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 ».